

**XVI LEGISLATURA****COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE  
1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali)  
11<sup>a</sup> (Lavoro, previdenza sociale)**

MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 2010  
**43<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione*  
**GIULIANO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.*

*La seduta inizia alle ore 10,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1167-B/bis) Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 31 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta di ieri il relatore Castro ha presentato tre nuovi emendamenti e che il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 18 di domani, giovedì 10 giugno. Ricorda, inoltre, che si era convenuto sull'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 32 e che avevano avuto inizio le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 30, sui quali il relatore e il rappresentante del Governo avevano già espresso parere contrario.

Avverte pertanto che si passerà alla votazione degli identici emendamenti 30.7 e 30.8.

Il senatore **ROILO** (PD) preannuncia il voto favorevole sugli identici emendamenti 30.7 e 30.8, soppressivi del comma 2. Tale disposizione presenterebbe, infatti, molteplici profili di criticità, in quanto impone al giudice di non discostarsi dalle valutazioni delle parti nella qualificazione del contratto di lavoro e nella interpretazione delle relative clausole. Ciò, a suo avviso, costituisce un potenziale *vulnus* dei diritti del lavoratore, il quale si trova in una posizione di debolezza rispetto al datore di lavoro, soprattutto al momento della stipulazione del contratto, fase nella quale potrebbe essere disposto ad accettare clausole vessatorie. Qualora fosse approvata tale disposizione, il lavoratore non potrebbe più contestare tali clausole in un eventuale contenzioso, dal momento che al giudice sarebbe preclusa la possibilità di qualificare il rapporto di lavoro in modo diverso rispetto a quanto stipulato. Una soluzione di questo tipo determinerebbe pertanto una notevole riduzione della tutela accordata ai lavoratori.

Il senatore **PARDI** (*IdV*), nel preannunciare il voto favorevole sugli identici emendamenti 30.7 e 30.8, rileva che la disposizione contenuta al comma 2 dell'articolo 30 presuppone che il rapporto contrattuale tra datore di lavoro e lavoratore sia paritario, mentre esso si caratterizza per una profonda disparità di posizione. Il lavoratore, nel momento in cui si obbliga alla prestazione lavorativa, accettando la qualificazione del contratto e le clausole proposte dalla controparte, versa quasi sempre in una posizione di debolezza, in quanto l'esigenza prioritaria di lavorare lo pone spesso in una condizione di ricattabilità e di soggezione.

L'ordinamento, a suo avviso, dovrebbe dunque farsi carico proprio di tutelare il lavoratore nella fase iniziale della costituzione del rapporto di lavoro, per riequilibrare le posizioni delle due parti e rendere meno iniqua la contrattazione. Presupporre la parità tra i contraenti nell'ambito del rapporto di lavoro significa, a suo avviso, aggravare la debolezza del lavoratore, rafforzando al contempo la primazia contrattuale delle imprese.

La norma censurata si inserisce all'interno di un complesso fenomeno sociale caratterizzato dal progressivo indebolimento delle diverse forme di contrattazione collettiva, che avevano caratterizzato la dinamica dei rapporti sindacali nei decenni passati, a tutto vantaggio di forme di contrattazione individuale, nelle quali il lavoratore è sempre più solo di fronte al datore di lavoro.

La scelta di obbligare il giudice a non discostarsi dalle valutazioni delle parti nella qualificazione del contratto di lavoro e nella interpretazione delle relative clausole attenua fortemente la tutela giurisdizionale del lavoratore che, in una fase successiva alla stipula del contratto, potrebbe avere l'interesse a chiedere al giudice di valutare, sulla base di elementi di fatto che prescindono dal tipo di contratto stipulato, la tipologia di rapporto di lavoro che lo riguarda. Qualora fosse approvata tale norma, questo diritto verrebbe gravemente compromesso, perché l'attività cognitiva del giudice verrebbe fortemente limitata.

Posti ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 30.7 e 30.8.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, risulta altresì respinto l'emendamento 30.9.

La senatrice **GHEDINI** (*PD*) dichiara il voto favorevole sugli identici emendamenti 30.10 e 30.11, volti a sopprimere il comma 3 dell'articolo, osservando, in primo luogo, che viene surrettiziamente introdotta, in un *corpus* normativo riguardante le clausole generali e la certificazione del contratto di lavoro, una disposizione in tema di licenziamento. A suo avviso, tutte le disposizioni in materia dovrebbero trovare una più opportuna autonoma collocazione in altra sede.

Critica, inoltre, quella parte della disposizione nella quale vengono individuati i criteri cui il giudice deve attenersi nella valutazione delle motivazioni poste a base del licenziamento. A suo avviso, appare incongruo introdurre, quale elemento di valutazione per il giudice, le tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti individuali di lavoro, ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione, dal momento che ciò contrasterebbe con il principio - che ha sempre caratterizzato i rapporti di lavoro - per cui l'adesione alla certificazione dei contratti individuali dovrebbe avvenire sempre all'interno della contrattazione collettiva.

Rileva, in conclusione, che il ruolo del giudice appare caratterizzato da elementi contraddittori, soprattutto per quanto attiene ai parametri cui deve attenersi nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento. Ancora una volta verrebbero, a suo avviso, fortemente limitati i poteri del giudice nella valutazione complessiva del rapporto contrattuale, con una conseguente diminuzione della tutela che l'ordinamento deve accordare al lavoratore, il quale versa in una condizione di particolare debolezza rispetto alla controparte.

Il senatore **PARDI** (*IdV*) preannuncia il voto favorevole sugli identici emendamenti 30.10 e 30.11, soppressivi del comma 3. Al riguardo, osserva che tale disposizione è volta a limitare ulteriormente il potere del giudice nelle controversie di lavoro. Ciò provoca, a suo avviso, un grave irrigidimento del sistema, dal momento che il giudice verrebbe privato di quella libertà interpretativa che gli consentirebbe di valutare in tutti i suoi aspetti il rapporto di lavoro controverso. Nello stesso tempo, viene recato un grave nocumento al diritto del lavoratore che, soprattutto nella fase della controversia, versa in una condizione di oggettiva inferiorità, non solo economica, rispetto al datore di lavoro. A suo avviso, la dinamica dei rapporti di lavoro negli ultimi anni sembra oggetto di un'autentica rivoluzione: mentre in passato si contrapponevano collettività

di lavoratori contro singoli datori di lavoro, oggi la frantumazione estrema dei rapporti di lavoro produce una condizione di sostanziale solitudine del lavoratore rispetto a collettività di imprese organizzate, capaci di esercitare forti condizionamenti sul lavoratore stesso.

Le scelte sottese alle norme dell'articolo 31 sembrano fornire copertura legislativa a tale fenomeno, sempre più caratterizzato da una progressiva compressione dei diritti del lavoratore.

Posti ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 30.10 e 30.11.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, risulta altresì respinto l'emendamento 30.12.

Gli emendamenti 30.13 e 30.14 decadono per assenza del proponente.

La senatrice **CARLINO** (*IdV*) dichiara il voto favorevole sugli identici emendamenti 30.15 e 30.16, volti a sopprimere il comma 4 dell'articolo. A suo avviso, la norma ivi contenuta introduce un ulteriore elemento di rigidità nella contrattazione, con conseguente compressione dei diritti del lavoratore, soprattutto in sede di contenzioso.

Posti ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 30.15 e 30.16.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, risultano altresì respinti gli emendamenti 30.17, 30.18 e 30.19.

Il **PRESIDENTE** invita i relatori e il rappresentante del Governo a esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 31.

Il relatore **CASTRO** (*PdL*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 31.29 e 31.37 e contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 31.

Il rappresentante del Governo formula parere conforme a quello del relatore.

Il senatore **ROILO** (*PD*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 31.1, soppressivo dell'intero articolo. Critica, in primo luogo, la volontà della maggioranza di modificare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati, che, a suo avviso, pur presentando ancora alcuni elementi di criticità, rappresenta certamente una soluzione di maggiore equilibrio rispetto alle modifiche che presumibilmente saranno approvate in Senato.

Ricorda che l'articolo 31, che modifica le disposizioni del codice di procedura civile in materia di conciliazione e di arbitrato, contiene norme e istituti che incidono in misura particolarmente grave sui diritti fondamentali e inderogabili dei lavoratori. Per tali ragioni, esso rappresenta, a suo avviso, la parte più censurabile dell'intero provvedimento.

Nel richiamare i rilievi formulati dal Capo dello Stato nel messaggio di rinvio del disegno di legge alle Camere, si sofferma su alcuni aspetti della disposizione. In particolare, pur esprimendo un giudizio positivo sull'esclusione della clausola compromissoria nel caso di licenziamenti individuali, appunta la sua critica sul mancato accoglimento delle proposte tendenti ad escludere tale clausola per altre controversie di particolare rilievo.

Ribadisce, inoltre, il suo apprezzamento in riferimento alla modifica che consente l'accettazione della clausola compromissoria solo a conclusione del periodo di prova, dal momento che, nel periodo precedente, il lavoratore si trova in una condizione di particolare debolezza.

Ritiene in ogni caso che la riforma della normativa in materia di conciliazione e arbitrato, ancorché parzialmente corretta nel corso dell'esame alla Camera dei deputati dopo il rinvio da parte del Capo dello Stato, non sia soddisfacente. A suo avviso, infatti, si realizzerebbe una sostanziale violazione dell'articolo 24 della Costituzione, che attribuisce a ciascun cittadino la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Posto ai voti, l'emendamento 31.1 è respinto.

La senatrice **GHEDINI (PD)** dichiara il voto favorevole sull'emendamento 31.2, volto a sopprimere il comma 1 dell'articolo. Osserva, in primo luogo, che la normativa in materia di conciliazione e di arbitrato, pur parzialmente modificata per accogliere i rilievi del Presidente della Repubblica, presenta ancora alcune criticità, in primo luogo perché non è stato previsto, per l'arbitrato, il rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

Inoltre, la decisione secondo equità resta ancora vincolata solo ai principi generali dell'ordinamento e ai principi generali della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

La stessa soluzione di prevedere come obbligatorio il tentativo di conciliazione non appare condivisibile, in quanto, pur nell'intento apprezzabile di ridurre il contenzioso, rischia di allontanare il lavoratore dalla giurisdizione, determinandosi, conseguentemente, una riduzione di tutele a danno del lavoratore.

Esprime, inoltre, alcune critiche circa la composizione delle Commissioni di conciliazione. Osserva al riguardo che la scelta di introdurre, quali membri delle Commissioni, anche esponenti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale costituisce un *vulnus* al principio dell'equilibrio della rappresentanza, che dovrebbe conservare, a suo avviso, un carattere nazionale, al fine di evitare possibili disarmonie e disequilibri circa il godimento di alcuni diritti fondamentali in materia di lavoro connessi alle procedure di conciliazione e di arbitrato.

Inoltre, l'attribuzione di un ruolo particolarmente incisivo alle rappresentanze territoriali rischia di creare non poche difficoltà alla stessa impresa, soprattutto nella definizione dei livelli retributivi, esponendola a fenomeni di *dumping* commerciale e alla concorrenza sleale.

Manifesta, infine, perplessità sulle norme contenute nell'ultima parte del comma 1, sul procedimento di conciliazione, che giudica regolato in maniera eccessivamente articolata e pletorica, col rischio di privare l'istituto di ogni possibile e concreta efficacia.

Posto ai voti, l'emendamento 31.2 è respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,20.*